Dimissioni del deputato Serristori.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera:

« Signor Presidente.

« Le condizioni della mia salute non mi consentono di tenere più a lungo un ufficio, del quale sento di non poter adempiere tutti i doveri. Do quindi, con la presente, in modo irrevocabile, le mie dimissioni da deputato e prego la Camera di volerne prendere atto.

« Con ossequio

« A. SERRISTORI ».

SCALINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALINI. Propongo alla Camera che non siano accettate le dimissioni del collega Serristori, e che invece gli sia conceduto un congedo di sei mesi, augurando che egli si rimetta presto in salute.

MURATORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Scalini, che cioè la Camera non accetti le dimissioni dell'onorevole Serristori, e gli accordi invece un congedo di sei mesi.

PRESIDENTE. Formulando l'augurio che il collega onorevole Serristori possa presto tornare tra noi, pongo a partito la proposta dell'onorevole Scalini per la concessione di un congedo di sei mesi.

(*È approvata*).

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si leggano le proposte di legge che gli Uffici hanno ammesse alla lettura.

BASLINI, *segretario, legge*:

Proposta di legge del deputato Bocconi.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire centocinquantamila a favore dell'ospedale civile di Sammarcello (Ancona).

Con decreto del ministro delle finanze saranno fissate la data e le modalità della estrazione.

Proposta di legge del deputato Leone.

Art 1.

Alla tabella *A*, annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472, concernente il ruolo organico del personale delle Segreterie universitarie, è sostituita la tabella *B*.

Art. 2.

Nel termine di due mesi dall'applicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione della pubblica istruzione provvederà al collocamento a riposo di quei funzionarî che abbiano raggiunto il limite di età previsto dalla legge sulle pensioni ed al passaggio nelle classi della categoria di ordine, secondo l'anzianità e lo stipendio, di quei funzionarî, che a loro richiesta od a giudizio del Consiglio di amministrazione della pubblica istruzione abbiano dimostrato maggiore attitudine per la categoria di ordine.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di risulta come ufficiali di ordine, saranno occupati dagli straordinarî attualmente in servizio e da coloro del personale subalterno che sieno forniti di titoli da riconoscersi sufficienti dal Consiglio di amministrazione della pubblica istruzione e che sono effettivamente già adibiti a mansioni di ordine negli uffici di segreteria.

Art. 4.

È abolito il grado di Vice-Segretario ed a quei funzionari che faranno passaggio dalla categoria di concetto a quella di ordine, sarà conservato *ad honorem* il grado di Segretario.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato all'esecuzione della presente legge, con decorrenza dal 1° luglio 1911.